

# ABUSI SU AREE DEMANIALI

## REATI, SANZIONI, AUTOTUTELA

rassegna di giurisprudenza  
2009-2015

# ABUSI SU AREE DEMANIALI

**REATI, SANZIONI, AUTOTUTELA**

rassegna di giurisprudenza  
2009-2015

La presente opera è una raccolta, ordinata in una classificazione tematica, di sintesi ed estratti giurisprudenziali in materia di ABUSI DEI PRIVATI SU AREE DEMANIALI, elaborate dalla redazione della rivista giuridica *Patrimoniopubblico.it*, tratti da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi. Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Copyright © 2016 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: agosto 2016 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio e beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-200-0 - codice: JRE127 - nic: 263 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

## SOMMARIO

[DEMANIO E PATRIMONIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> AFFIDAMENTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ALTERNATIVITÀ A TUTELA GIUDIZIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ABUSI EDILIZI ACQUISITI DAL COMUNE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ALLOGGI DI SERVIZIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ALLOGGI E.R.P.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> ATTIVITÀ ESTRATTIVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> BENI CONFISCATI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> BENI MAI POSSEDUTI DALLA P.A.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO CULTURALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO IDRICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO MARITTIMO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> IMPIANTI DI PUBBLICO SERVIZIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> LUCI E VEDUTE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> PATRIMONIO DISPONIBILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> PATRIMONIO INDISPONIBILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> SERVITÙ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> SOMME DI DENARO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CASE CANTONIERE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE COME COMUNALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> INIBIZIONE DI SBARRAMENTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> PASSO CARRABILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> PRIVATIZZAZIONE ANAS, IRRILEVANZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> RICHIESTA DELLA TOSAP](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> STRADE VICINALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> COMPETENZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DELIMITAZIONE DEMANIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DESTINATARI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DIFFIDA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DIVIETO DI UTILIZZO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ESECUZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ISTANZA DEL CONTROINTERESSATO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> LIMITI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> POTERE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> PRESUPPOSTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON GIUDIZIO PENALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON IL GIUDIZIO CIVILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON L'OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON LA SDEMANIALIZZAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> SOPRAVVENIENZE NORMATIVE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TERMINI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TITOLARITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TOLLERANZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> CONTRATTO DI APPALTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> ALLOGGI DI SERVIZIO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE -->](#)

CANONI DI LOCAZIONE

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PRESCRIZIONE

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> TITOLO

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> RAPPORTO CON PIANO DEMANIALE

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV.

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> BENE GIURIDICO

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> CONFISCA

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> ELEMENTO SOGGETTIVO E BUONA FEDE

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> ESTINZIONE

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> INNOVAZIONI ABUSIVE

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> MOMENTO CONSUMATIVO

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> ORDINE DI DEMOLIZIONE

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> PRESCRIZIONE

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> RIFIUTI

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> SEQUESTRO PREVENTIVO

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> SOGGETTO ATTIVO

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> SOSPENSIONE CONDIZIONALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1231 COD. NAV. --> BENE GIURIDICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1231 COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 423BIS C.P.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 632 C.P.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 632 C.P. --> BENE GIURIDICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 632 C.P. --> ELEMENTO OGGETTIVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 632 C.P. --> NATURA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P. --> BENE GIURIDICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P. --> CONCORSO CON ILLECITI AMMINISTRATIVI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P. --> CONCORSO DI REATI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P. --> ELEMENTO OGGETTIVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P. --> ELEMENTO SOGGETTIVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P. --> NATURA PERMANENTE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P. --> OGGETTO MATERIALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P. --> PRESCRIZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 C.P. --> PROCEDIBILITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 635 C.P.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 635 C.P. --> CASELLI FERROVIARI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 635 C.P. --> EROSIONE LITORALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 650 C.P.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 96 R.D. 523/1904](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> FURTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> FURTO --> ACQUE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> FURTO --> FAUNA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> REATI AMBIENTALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> REATI DI FALSO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> SEQUESTRO PREVENTIVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> STATO DI NECESSITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> TRUFFA AI DANNI DELLO STATO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANATORIA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> ART. 1161, CO. 2, COD. NAV.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> ART. 19 D. LGS. 374/1990](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> ART. 23 D. LGS. 152/1999](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> ART. 8](#)

[D.L. 400/1993](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> INOSSERVANZA DI NORME SUI BENI PUBBLICI - ART. 1164 COD. NAV.](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> PARCHEGGIO ABUSIVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> SANZIONI COMMERCIALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> SCARICO ABUSIVO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI COMMERCIALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI COMMERCIALI --> LEGGE 94/2009](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI COMMERCIALI --> RECIDIVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI EDILIZIE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SCOPI UMANITARI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> STATO DI NECESSITÀ](#)

## **DEMANIO E PATRIMONIO**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.3811 del 16/02/2011 - Relatore: Bruno Spagna Musso - Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: **La classificazione dei beni pubblici offerta dal codice civile non è del tutto soddisfacente.**

Estratto: «La disciplina positiva dei beni pubblici, peraltro, risiede ancora, almeno nelle sue linee fondamentali, nel codice civile (artt. 822 - 831 il quale, com'è noto, con una classificazione non del tutto soddisfacente, divide i beni pubblici, ossia i beni "appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici", in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili. I beni demaniali, elencati nell'art. 822 c.c. secondo un criterio di tassatività, hanno come caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili e di appartenere necessariamente ad enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni (art. 824 c.c.). Questi beni sono tali o per loro intrinseca qualità (c.d. demanio necessario, ossia il demanio marittimo, idrico e militare, art. 822, comma 1) o per il fatto di appartenere ad enti territoriali (c.d. demanio accidentale od eventuale: strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte dei musei etc., art. 822 c.c., comma 1). Il regime giuridico di tali beni, contenuto nell'art. 823 c.c., prevede che essi sono "inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano", il che vuoi dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, né possono essere usucapiti, in quanto sono del tutto non commerciabili. Inoltre, la disciplina del demanio marittimo si completa con la normativa di cui agli artt. 28 - 35 c.n.; in particolare, l'art. 28 c.n., comma 1, lett. c, stabilisce che fanno parte del demanio marittimo "le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare". I beni patrimoniali indisponibili, invece, possono essere sia mobili che immobili e possono appartenere anche ad enti pubblici non territoriali (art. 380 c.c.; a titolo esemplificativo, si pensi ai beni appartenenti agli enti di previdenza). Essi hanno, nella sistematica del codice, carattere residuale. L'art. 826 c.c., comma 1, c.c. infatti, esordisce, in negativo, osservando che i beni "appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni". Anche per questi beni si profila una distinzione tra patrimonio necessario e patrimonio accidentale, riconducibile in parte al secondo e terzo comma dell'art. 826 c.c., poiché vi sono beni patrimoniali per natura (miniere, acque minerali termali, cave e torbiere etc.) e beni patrimoniali per destinazione (edifici destinati a sede di uffici pubblici, arredi, dotazione del Presidente della Repubblica etc.); l'elencazione dell'art. 826 c.c., inoltre, non è considerata tassativa. Riguardo al regime giuridico, l'art. 828 c.c., comma 2, si limita a stabilire che tali beni "non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti delle leggi che li riguardano". I beni patrimoniali indisponibili, perciò, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato. Residuano, infine, i beni patrimoniali disponibili, ai quali non si applica né il regime dei beni demaniali, né quello dei beni patrimoniali indisponibili, ma quello ordinario del codice civile (art. 828 c.c., comma 1); essi, proprio in quanto beni di diritto privato, sono commerciabili, alienabili, usucapibili e soggetti ad esecuzione forzata. Si tratta, in altre parole, di beni che possono appartenere allo Stato e agli enti pubblici allo stesso modo in cui possono appartenere a soggetti privati, ossia di beni per i quali non ha senso parlare di vincolo di destinazione.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.8705 del 29/04/2015 - Relatore: Antonietta Scrima - Presidente: Liberto Alberto Russo

**Sintesi: Il rapporto che in ordine ad un bene demaniale intercorra tra privati deve essere distinto da quello che intercorra tra la P.A. ed il privato, essendo il primo disciplinato dalle sole norme civilistiche che regolano il tipo di rapporto che le parti medesime abbiano inteso porre in essere avuto riguardo alla concreta disponibilità del bene che esse possano legittimamente vantare, ed il secondo regolato, invece, dalle norme pubblicistiche, oltre che da quelle civilistiche che l'autorità amministrativa intenda utilizzare a tutela del demanio stesso.**

Estratto: «1. Con il primo motivo, rubricato "Omissione o insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.", il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il suo assunto secondo cui la domanda di rilascio dell'immobile proposta dai locatori avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla sola autorimessa di cui risultano essere legittimi proprietari, essendo i medesimi invece privi di ogni diritto, sia di natura reale che personale, sui due androni sottostrada che danno accesso alla predetta autorimessa, essendo essi beni demaniali di proprietà del Comune.1.1. Il motivo è infondato, alla luce del principio già affermato da questa Corte e secondo cui, nel giudizio promosso da un privato nei confronti di un altro privato per il rilascio di un'area oggetto di un contratto di locazione, il convenuto non è legittimato ad eccepire la demanialità dell'area stessa, trattandosi di eccezione "de iure tertii" a meno che non alleggi un titolo proprio che tragga origine dalla pretesa demanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, una concessione, ovvero un diritto soggettivo consequenziale all'esistenza del diritto pubblico sull'area; l'improponibilità di tale eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di cassazione, anche se la questione non abbia formato oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici di merito (Cass. 16 ottobre 2008, n. 25306). È stato pure affermato da questa Corte che il rapporto che in ordine ad un bene demaniale intercorra tra privati deve essere distinto da quello che intercorra tra la P.A. ed il privato, essendo il primo disciplinato dalle sole norme civilistiche che regolano il tipo di rapporto che le parti medesime abbiano inteso porre in essere avuto riguardo alla concreta disponibilità del bene che esse possano legittimamente vantare, ed il secondo regolato, invece, dalle norme pubblicistiche, oltre che da quelle civilistiche che l'autorità amministrativa intenda utilizzare a tutela del demanio stesso (Cass. 30 marzo 2010, n. 7630).»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI**

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.926 del 28/09/2015 - Relatore: Angela Fontana  
- Presidente: Roberto Politi

**Sintesi: Non sussiste difetto di motivazione nel caso in cui l'Amministrazione abbia comunque constatato che una recinzione è stata realizzata abusivamente su area demaniale, in danno della collettività, comportando la destinazione di un'area demaniale a giardino privato, con restrizione dell'area demaniale marittima prospiciente il mare.**

Estratto: «8. Con le residue censure, gli interessati hanno lamentato profili di eccesso di potere per difetto di motivazione. Essi hanno dedotto che il Comune avrebbe dovuto comparare gli interessi pubblici e privati coinvolti, anche in relazione alla istanza di sanatoria del 23 dicembre 2008, e valutare se questa poteva essere disposta, anche in considerazione della "esiguità della porzione di demanio occupata e l'utilizzo della stessa a verde monumentale". I ricorrenti hanno altresì lamentato che il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto della istanza di sanatoria a suo tempo formulata in data 23 dicembre 2008.9. Ritiene la Sezione che anche le censure così riassunte siano infondate e vadano respinte. Sotto il profilo oggettivo, il provvedimento in questa sede impugnato non ha riguardato l'istanza di concessione in sanatoria dell'area demaniale, ma solo - e in quanto tali - le opere realizzate abusivamente: è pertanto irrilevante il richiamo alla cd 'esiguità' dell'area indebitamente occupata. Pur pendendo il procedimento concernente la sanatoria del possesso dell'area demaniale (in ordine al quale sono state coinvolte le varie autorità, preposte alla tutela del bene pubblico), il Comune ha ben dovuto ordinare - sotto il profilo edilizio - la demolizione del manufatto realizzato sine titulo (e peraltro impeditivo, radicalmente, dell'uso pubblico dell'area). Quanto al lamentato difetto di motivazione, esso non sussiste: l'Amministrazione ha constatato che la recinzione è stata realizzata abusivamente (e per di più sull'area demaniale, in danno della collettività, comportando la destinazione di un'area demaniale a giardino privato, con restrizione dell'area demaniale marittima prospiciente il mare).»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.891 del 03/09/2015 - Relatore: Angela Fontana  
- Presidente: Roberto Politi

**Sintesi: L'abuso di una concessione demaniale consiste in una alterazione funzionale e modale del bene pubblico messo nella disponibilità del concessionario il che si verifica quando il concessionario occupa consapevolmente una superficie maggiore da quella assentita, ai fini del suo sfruttamento economico, ovvero quando siano realizzate opere edilizie in assenza del permesso di costruire.**

Estratto: «6.2 Neppure può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso. Il potere di disporre la decadenza della concessione di un suolo pubblico, per violazione degli obblighi di cui è titolare il concessionario, deriva dai principi generali del diritto pubblico, da sempre enunciati in materia dal Consiglio di Stato in tema di gestione dei beni pubblici e da riaffermare nella specie, con riferimento al caso in cui il concessionario sull'area realizzi sine titulo una volumetria. Per di più, il provvedimento con il quale è stata disposta la decadenza dalla concessione trova un suo ulteriore fondamento normativo nell'art. 10, lettera a), del regolamento comunale, che disciplina i rapporti tra l'amministrazione ed i concessionari di suolo pubblico. Tale disposizione ha previsto che la decadenza della concessione sarebbe stata disposta nel caso di "violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione)". Le altre ipotesi previste ai numeri 2) e 3) del medesimo articolo 10 del regolamento comunale riguardano rispettivamente i casi di violazione degli obblighi previsti nella concessione (riguardo alla manutenzione dell'area o alla violazione di particolari determinazioni in essa contenute) ovvero il mancato pagamento del canone concessorio alla scadenza convenuta. Il medesimo

art. 10, in applicazione dei principi di diritto aventi comunque un fondamento anche sul principio di buona amministrazione del patrimonio pubblico, ha inteso disciplinare i casi che possono determinare il venir meno del rapporto fiduciario con il concessionario e che rappresentano il presupposto fattuale per l'adozione del provvedimento di decadenza. Contrariamente a quanto ha dedotto la società ricorrente, l'atto impugnato ha legittimamente dato applicazione al punto 1) dell'art. 10, volto a sanzionare la condotta del concessionario che abbia violato le regole sull'utilizzazione del suolo pubblico, abusando del titolo concessorio: nel suo ambito di applicazione rientra il caso di specie, per il quale vi è stata anche l'occupazione di una maggiore porzione di suolo pubblico (peraltro pacificamente ammessa) rispetto a quella assentita. Ad avviso del Collegio, il concetto di abuso non riguarda soltanto le fattispecie di «utilizzo improprio» del bene dato in concessione, ma anche i casi in cui siano stati realizzati abusi sull'area, con la realizzazione di nuovi volumi. Risulta condivisibile, peraltro, l'orientamento giurisprudenziale che identifica l'abuso di concessione in una alterazione funzionale e modale del bene pubblico messo nella disponibilità del concessionario (Cons. di Stato, Sent. n. 5025/2014), il che si verifica quando egli occupi consapevolmente una superficie maggiore da quella assentita, ai fini del suo sfruttamento economico, ovvero quando siano realizzate opere edilizie in assenza del permesso di costruire. Risulta dunque pienamente giustificato l'impugnato atto di decadenza, che non è affetto dai dedotti profili di eccesso di potere, poiché risulta che la società ricorrente: a) ha occupato una superficie di suolo pubblico (pari a 71 mq) superiore a quanto consentito nel provvedimento concessorio (56 mq); b) come risulta dai verbali di accertamento dei vigili urbani e dal verbale di sequestro del manufatto ad opera della polizia giudiziaria, ha commesso molteplici violazioni della normativa edilizia, poiché – in luogo del gazebo oggetto dei titoli edilizi del 2007 e 2008 – ha realizzato una struttura completamente chiusa, edificata sul suolo pubblico in assenza dei necessari titoli abilitativi.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.2190 del 30/06/2015 - Relatore: Enrico d'Arpe - Presidente: Luigi Costantini

**Sintesi: Colui che detiene in via qualificata, per effetto della concessione demaniale, un'area marittima, ha il dovere di vigilare su di essa per impedire l'esecuzione di abusi edilizi.**

Estratto: «Resta solo da aggiungere che, in relazione a quest'ultima parte dell'ordinanza di demolizione gravata, sono prive di pregio giuridico tutte le doglianze prospettate dalla parte ricorrente, in quanto: la responsabilità della ricorrente per l'abusiva realizzazione del predetto fabbricato indicato con la lettera A), nella consistenza e destinazione attuale, eseguita in totale difformità dall'originario fabbricato di mq. 42, sussiste (oltre che, come detto, sul piano materiale) comunque anche sul piano giuridico, tenuto conto che la Picesi (nell'anno 2002) deteneva in via qualificata (per effetto della concessione demaniale) l'area marittima di che trattasi (tra l'altro, possedendo le chiavi degli appartamenti e del cancello di entrata) e quindi avrebbe dovuto vigilare per impedire l'esecuzione dell'abuso edilizio in questione (Cfr: T.A.R. Campania, Napoli, VIII Sezione, 7 Gennaio 2015 n° 48); il provvedimento impugnato (di carattere vincolato) è adeguatamente motivato (anche “per relationem”), in punto di fatto e di diritto (in conformità a quanto previsto dall'art. 3 primo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241), sia in ordine all'individuazione della Sig.ra Picesi quale soggetto responsabile (materialmente e giuridicamente) dell'abuso predetto, sia con il

riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale e alla sicura assoggettabilità delle stesse (tutte) al regime del permesso di costruire (non essendo necessaria l'indicazione di specifiche ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale, in ragione anche dell'insussistenza di una posizione di legittimo affidamento del privato); è del tutto irrilevante (ai fini di causa) l'avvenuta recente presentazione da parte della odierna ricorrente della domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima (peraltro, scaduta nel lontano 2003).»

TAR VENETO, SEZIONE III n.466 del 28/04/2015 - Relatore: Giovanni Ricchiuto - Presidente: Oria Settesoldi

**Sintesi: L'occupazione dello spazio pubblico da parte del concessionario con elementi non ricompresi nella concessione, ancorché qualificati come precari e mobili, integra un'occupazione abusiva.**

Estratto: «1.1 Al fine di ritenere infondate le argomentazioni proposte è dirimente constatare che la concessione 372/T/1998 autorizza il ricorrente all'occupazione del suolo pubblico antistante il ristorante e, ciò, con il riferimento esclusivo a tavoli, sedie, fioriere e 1 porta menù, per un totale di 88 mq..1.2 Non solo non risultano ammessi per quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico ulteriori elementi, ma va, altresì, considerato come l'art. 21 del Regolamento COSAP obbliga l'Amministrazione a procedere alla rimozione delle occupazioni abusive, intendendo con esse tutto ciò che ha l'effetto di incidere sul suolo pubblico e che non sia stato oggetto di un'apposita autorizzazione.1.3 Ne consegue che l'esistenza di una precedente concessione, peraltro circoscritta a specifici elementi, non può legittimare successive occupazioni di suolo pubblico e, ciò, anche se riferite a dotazioni che asseritamente potrebbero essere qualificate come precarie e mobili.E' evidente, infatti, che l'inserimento di dette dotazioni comporta comunque un ampliamento e un'estensione dell'originaria concessione in violazione della disposizione regolamentare sopra citata.1.4 Ne consegue che l'occupazione di suolo pubblico posta in essere con il posizionamento di nuove dotazioni potrebbe essere legittimata solo con l'emanazione di un successivo provvedimento abilitativo che determinasse una modifica alla concessione preesistente.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.5752 del 07/11/2014 - Relatore: Diana Caminiti - Presidente: Alessandro Pagano

**Sintesi: Deve escludersi la continuità di occupazioni abusive laddove lo spazio occupato sia diverso in termini di superficie e luogo o in presenza di un diverso elemento psicologico (nel caso di specie erronea interpretazione della data di scadenza della seconda concessione).**

Estratto: «12. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce infatti che nell'ipotesi di specie non sussisterebbe il presupposto del provvedimento di diniego - ovvero la terza violazione continuativa - in quanto tra la seconda e la terza violazione intercorrerebbe un termine maggiore di trenta giorni, con la conseguenza che non opererebbe più la presunzione legale di continuità delle violazioni, derivante dall'applicazione del quarto

comma dell'art. 31 del Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico che fa retroagire al trentesimo giorno antecedente il processo verbale l'occupazione abusiva di suolo pubblico.12.1 Il Comune con la tardiva memoria difensiva deduce che detto disposto regolamentare si limiterebbe a prescrivere una presunzione iuris et de iure in ordine alla data di inizio dell'occupazione abusiva, senza che ciò comporti la preclusione per il Comune di ritenere - anche in assenza dell'operatività di detta presunzione legale- che le occupazioni abusive, per le modalità di tempo e di luogo in cui sono operate e per la medesimezza dell'autore, possano del pari ritenersi continuative.12.2. L'assunto del Comune, ad avvio del Tribunale, non può tuttavia portare a ritenere che il provvedimento di diniego gravato in questa sede sia legittimo, non contenendo lo stesso alcuna motivazione in ordine agli indici da cui desumere la continuatività delle violazioni contestate al ricorrente con i quattro distinti processi verbali.12.3. Ed invero è indubbio che la presunzione legale di continuatività operi nell'ipotesi di specie solo fra le prime due e le ultime due violazioni e non fra la seconda e la terza, tra le quali intercorre un termine maggiore di trenta giorni.12.4. Né il Comune ha esplicitato le ragioni della continuatività, da ritenersi per contro esclusa, sia in considerazione della diversità dello spazio occupato (sia in termini di superficie che di luogo) con le prime due infrazioni e con le ultime due, sia in considerazione della diversità dell'elemento psicologico, essendo l'occupazione abusiva dello spazio per giochi dondolanti quanto meno dovuta – secondo la deduzione del ricorrente, fatta valere con ricorso al prefetto sia pure avverso il solo primo verbale di accertamento – ad un'erronea interpretazione sulla data di scadenza della concessione e dunque ascrivibile a colpa e non a dolo del ricorrente.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1385 del 06/06/2014 - Relatore: Roberto Michele Palmieri - Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: L'ordinanza di rimettere le cose in pristino è un atto dovuto che l'amministrazione adotta qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate.**

Estratto: «2.1. Per quel che attiene all'asserita violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, premette anzitutto il Collegio che, ai sensi dell'art. 54 cod. nav, “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato”.Alla luce di tale previsione normativa, è evidente che l'ordine in esame costituisce atto dovuto, in presenza dei relativi presupposti. Conseguentemente, nessuna discrezionalità sussiste in capo all'amministrazione, la quale è senz'altro tenuta ad adottare l'ordine in parola, qualora essa ritenga che sia stata abusivamente occupata un'area demaniale. In tal senso, in giurisprudenza si è condivisibilmente chiarito che: “a norma degli artt. 54 e 55 del codice della navigazione, è un atto dovuto l'ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, e le censure di eccesso di potere sono inammissibili allorquando il provvedimento impugnato non è il risultato di valutazioni discrezionali” (TAR Calabria, Catanzaro, I, 17.4.2012, n. 392).Avuto riguardo alla natura vincolata dell'ordine di che trattasi, è evidente, pertanto, la natura non invalidante del dedotto vizio di partecipazione

procedimentale, ai sensi dell'art. 21 octies, 2° comma, 1 parte, l. n. 241/90.2.2. Per quel che attiene poi alla supposta violazione della previsione di cui all'art. 10 bis l. n. 241/90, rileva il Collegio che il preavviso di rigetto è previsto unicamente nei procedimenti ad istanza di parte (cfr. art. 10 bis l. n. 241/90), e non rileva, pertanto, nel caso in esame, essendo il procedimento in esame attivato d'ufficio dall'amministrazione. 2.3. Va da sé, poi, che la natura rigidamente vincolata dell'ingiunzione di sgombero esclude la rilevanza dei dedotti vizi di eccesso di potere, ammissibili unicamente in presenza di un'attività a contenuto discrezionale.»

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.680 del 21/01/2011 - Relatore: Maria Cristina Quiliggotti - Presidente: Maddalena Filippi

**Sintesi: Non può dirsi abusiva l'occupazione per il periodo in cui sia stata autorizzata con decreto del presidente del TAR.**

Estratto: «Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha, quindi, impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio I del Comune di Roma n. 2356 del 17.11.2006, con la quale - dato atto dell'intervenuta occupazione del suolo pubblico con un box metallico in assenza del previo rilascio della relativa concessione di posteggio, nel plateatico di Piazza Navona, in data 24.12.2005 - le è stato ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. Ne ha dedotto l'illegittimità sia per vizi propri - per la ritenuta nullità della relativa notificazione, in quanto effettuata presso lo studio del proprio avvocato, per la legittimità dell'occupazione in virtù del decreto presidenziale n. 7596/2005 del 23.12.2005, e per la tardiva adozione del provvedimento impugnato, intervenuto quasi un anno dopo il fatto contestato e la conclusione della relativa edizione della manifestazione di cui trattasi - sia, in via derivata, per i medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato nei limiti di cui di seguito. L'eccezione di nullità della notificazione del provvedimento impugnato non coglie nel segno per le medesime considerazioni al riguardo già in precedenza illustrate. Ed infatti il provvedimento impugnato si inserisce, come passaggio ulteriore, in una vicenda complessa che deve essere considerata in modo unitario: all'istanza del 21.11.2005 - con cui la ricorrente ha chiesto la riassegnazione dei posteggi nn. 32 e 71, resisi vacanti nell'edizione 2005/2006 della manifestazione in questione - ha fatto seguito una successiva istanza, depositata in copia agli atti, formulata direttamente dall'avv. Di Meglio, nell'interesse della ricorrente, giusta procura a margine, dalla cui epigrafe risulta che l'interessata ha eletto il proprio domicilio presso lo studio dell'avvocato medesimo, in Roma, alla via Innocenzo XI n. 8. Deve quindi ritenersi che la comunicazione dell'impugnata determinazione dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi sia stata correttamente effettuata, da parte del Comune, presso l'indirizzo eletto. Con un ulteriore profilo è stata dedotta la violazione del provvedimento giurisdizionale costituito dal decreto presidenziale n. 7596/2005 del 23.12.2005, con il quale, in via provvisoria, era stata accolta, ai sensi dell'art. 21, co.9. della L. del 6 dicembre 1971, n. 1034, l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, avuto riguardo al pregiudizio grave ed irreparabile che avrebbe avuto la ricorrente nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare avanzata. Il suddetto decreto è stato comunicato al Comune a cura della ricorrente immediatamente in data 24.12.2005, con allegata la copia del bollettino postale di avvenuto pagamento del COSAP per il posteggio n. 71 che la stessa aveva

prontamente occupato. Nella medesima data del 24.12.2005 la ricorrente è stata perseguita dai VV.UU. per l'abusiva occupazione di suolo pubblico in quanto realizzata in assenza del previo rilascio della necessaria concessione, ai sensi dell'art. 14 bis della deliberazione C.C. n. 119/2005, con il v.a.v. n. 84927/B; quindi, soltanto con il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, ossia la determinazione dirigenziale del Municipio I del Comune di Roma n. 2356 del 17.11.2006, notificata in data 22.11.2006, alla ricorrente è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione del materiale indicato nell'epigrafe (ossia il box metallico con oggetto di pensilina). Il decreto presidenziale è stato adottato ai sensi del richiamato art. 21, co. 9, della L. n. 1034 del 1971 che testualmente dispone che: "... Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. ...". Nel caso di specie la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare di cui trattasi era stata fissata per il giorno 30.1.2006; ne consegue che, almeno fino alla predetta data, la misura cautelare era efficace e, pertanto, l'occupazione del posteggio in questione, effettuata dalla ricorrente, non poteva essere valutata in termini di illegittimità in quanto "coperta" dal citato provvedimento giurisdizionale. Va d'altra parte rilevato che – come lamenta la ricorrente – la determinazione dirigenziale da ultimo impugnata è stata adottata (in data 17.11.2006) a distanza di quasi un anno dall'accertamento del verificarsi del fatto (in data 24.12.2005) e, comunque, dalla conclusione della manifestazione nel contesto della quale la detta occupazione si è verificata (in quanto operante per il solo periodo 1.12.2005-6.1.2006). Ne consegue, per entrambi i profili dedotti, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento dirigenziale di cui da ultimo. Deve, altresì, rilevarsi che il detto provvedimento, in realtà, proprio per essere intervenuto quando oramai la situazione in punto di fatto era radicalmente mutata ed il suo presupposto in concreto era venuto meno da tempo, non ha prodotto effetti; alla data dell'intervenuta notificazione dello stesso, infatti, non era in corso da parte della ricorrente alcuna occupazione abusiva di suolo pubblico, né si poteva ritenere, in ogni caso, l'operatività per la successiva edizione della manifestazione che non aveva ancora avuto inizio.»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.205 del 03/03/2009 - Relatore: Pierina Biancofiore  
- Presidente: Vincenzo Fiorentino

**Sintesi: Sotto il profilo penale l'occupazione abusiva di suolo demaniale costituisce un reato permanente e la cui permanenza cessa con l'adozione della sentenza penale di condanna, o con lo sgombero dell'area o con il rilascio della concessione demaniale marittima.**

Estratto: «8. Parte ricorrente con la seconda censura ha insistito sulla inapplicabilità alla fattispecie del provvedimento sanzionatorio della demolizione poiché il Comune ha

giustificato l'applicazione di tale sanzione in base agli articoli 27,29, 35 e 41 del d.P.R. n. 380 del 2001, "con il quale vorrebbe reprimere un ipotetico abuso edilizio realizzato prima dell'entrata in vigore delle suddette leggi."Anche tale tesi è destituita di fondamento. L'occupazione abusiva di suolo demaniale è un comportamento durevole nel tempo e nel caso in esame, in base al principio *tempus regit actum*, ai rapporti non ancora esauriti si applica la norma vigente al momento in cui essi sono in corso. Se è vero che sotto il profilo penale l'occupazione abusiva di suolo demaniale costituisce un reato permanente e la cui permanenza cessa con l'adozione della sentenza penale di condanna, o con lo sgombero dell'area o con il rilascio della concessione demaniale marittima (tra le tante, Cassazione Penale, sezione III, 14 maggio 1998, n. 1546) tuttavia nel caso in esame è da rilevare che pur non risultando la ricorrente condannata per il reato di cui all'art. 1161 C.N., non ha provveduto a sgomberare il suolo demaniale, per come ingiuntole dalla Capitaneria di Porto di Crotona, con la conseguenza che del tutto legittimamente l'Amministrazione comunale ha proceduto con i due provvedimenti aversati. Al riguardo la Cassazione rileva, infatti, che l'uso del bene costituisce manifestazione univoca di illecito possesso del bene. (Cassazione penale, sezione III, 16 gennaio 1998, n. 1950).»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.52 del 14/01/2009 - Relatore: Carlo Dibello - Presidente: Aldo Ravalli

**Sintesi: In caso di ingiunzione di sgombero per reprimere l'abuso di un privato su beni demaniali, l'esercizio del potere di repressione dell'abuso può essere sufficientemente motivato attraverso la sintetica descrizione del comportamento antigiuridico posto in essere dal destinatario della ingiunzione di sgombero, senza richiedere una articolata motivazione.**

Estratto: «Con il primo motivo di gravame, la ricorrente contesta in radice il contenuto della ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto. Difetterebbe, in particolare, il presupposto fattuale a sostegno del provvedimento che ha ingiunto la chiusura del passo carrabile e la rimessa in pristino stato in quanto "dalla documentazione fotografica che si esibisce, risulta evidente che l'area in questione è uno spazio libero, che viene utilizzata dalla generalità dei cittadini". Da tanto dovrebbe trarsi la conclusione che "l'area subisce un uso generale, senza posizioni di particolare vantaggio per la ricorrente". Né sussisterebbe il pericolo che possa costituirsi sull'area demaniale in questione una servitù di passaggio o di accesso in favore della ricorrente per il decorso del tempo o con altre modalità, non essendo ciò configurabile per i beni demaniali. Il motivo non può essere accolto. La documentazione versata in atti dalla difesa erariale smentisce la prospettazione della ricorrente. Il provvedimento censurato è stato legittimamente emanato sul presupposto della abusiva utilizzazione di un'area demaniale marittima di 37 metri quadrati che la ricorrente, pur dopo la scadenza della concessione rilasciatale a tal fine dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, ha continuato a destinare a uso passo carrabile. Infatti, nonostante l'atto di rinuncia all'esercizio della concessione in questione, inoltrato dalla ricorrente già il 18.12.1993, la Spiri ha serbato un comportamento concludente incompatibile con la fruizione generalizzata di quel tratto di demanio marittimo da parte di tutta la collettività e, dunque, in contrasto con la fisiologica destinazione del bene in questione. Invero, alla data del 16 marzo 1994 militari della delegazione di spiaggia di Ugento hanno potuto constatare l'abusiva occupazione dell'area

da parte della ricorrente, non sussistendo più, a quella data, alcun provvedimento che legittimasse un uso speciale del demanio. Così come assume particolare significato, indipendentemente dall'accertamento di intervenute modifiche dello stato dei luoghi ad opera della interessata, l'esito del sopralluogo effettuato il 17 dicembre 1994, ben dopo la data di adozione del provvedimento di chiusura del varco carrabile contestato dalla signora Spiri. Al momento dell'accertamento si è riscontrato che sulla proprietà demaniale marittima è stato precostituito un vero e proprio diritto esclusivo di accesso, in quanto all'interno delle proprietà private di cui sopra, insistono dei manufatti ad uso garage/posto macchina (vedi relazione della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 13.2.1995). Il Collegio reputa, pertanto, che l'autorità marittima intimata abbia legittimamente esercitato il potere di repressione dell'abuso posto in essere dalla ricorrente, al fine di ripristinare la legalità violata e cioè di restituire il bene demaniale alla funzione che gli è propria. L'esercizio di detto potere può essere sufficientemente motivato attraverso la sintetica descrizione del comportamento anti-giuridico posto in essere dal destinatario della ingiunzione di sgombero, senza richiedere una articolata motivazione (Il motivo di ricorso).»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA**

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.4889 del 11/09/2014 - Relatore: Brunella Bruno -  
Presidente: Leonardo Pasanisi

**Sintesi: L'ordine di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 55 cod. nav. in relazione ad opere realizzate all'interno della fascia di 30 metri dal demanio marittimo è legittimo anche in presenza di accertamento della compatibilità paesaggistica per le opere in questione, poiché le finalità del suddetto accertamento sono del tutto distinte e non sovrapponibili con l'interesse pubblico che la previsione dell'art. 55 citato mira a preservare, venendo in considerazione, nel primo caso, la tutela del contesto paesaggistico ambientale protetto mentre, nel secondo, la tutela ad una gestione programmata e condivisa del demanio marittimo ed i correlati ed imprescindibili profili di sicurezza da assicurare, alla cui valutazione sono preposte distinte Autorità.**

Estratto: «2. Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che le opere contestate sono state realizzate all'interno della fascia di 30 metri dal demanio marittimo, con la conseguenza che doverosamente e legittimamente l'amministrazione resistente ha proceduto all'adozione del provvedimento impugnato in applicazione dell'art. 55 del codice della navigazione che impone, per l'esecuzione delle nuove opere in tale fascia, la previa acquisizione dell'autorizzazione del competente capo del compartimento; non è in contestazione, infatti, che tale autorizzazione non sia stata previamente acquisita dall'interessato.3. Né è possibile avallare la tesi della difesa del ricorrente, la quale ha sostenuto la qualificazione delle opere de quibus in termini di mere opere di manutenzione; in disparte le discrasie temporali in merito agli eventi che avrebbero determinato la necessità di procedere alla ricostruzione dell'asserita preesistenza – nel ricorso introduttivo si fa riferimento (pag. 1 e 2 ) ad un “noto fortunale abbattutosi nella zona nel dicembre 1999” mentre nella memoria depositata in data 22 maggio 2014 e nella relazione asseverata a firma dell'Ing. Giuseppe Mosca allegata alla domanda di compatibilità paesaggistica, ad una “mareggiata avvenuta nell'anno 2000 durante la stagione invernale” – la difesa del

ricorrente non ha fornito alcun concreto elemento idoneo a comprovare tali asserite circostanze né oggettive risultanze sono state allegare in ordine alle caratteristiche tecnico strutturali e dimensionali della preesistenza, di centrale rilievo ai fini di una corretta qualificazione delle opere.4. Del pari, al suddetto fine non soccorre l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al provvedimento prodotto dal ricorrente in data 2 maggio 2014 e la relativa documentazione allegata; le finalità del suddetto accertamento, infatti, sono del tutto distinte e non sovrapponibili con l'interesse pubblico che la previsione dell'art. 55 del codice della navigazione mira a preservare, venendo in considerazione, nel primo caso, la tutela del contesto paesaggistico ambientale protetto mentre, nel secondo, la tutela ad una gestione programmata e condivisa del demanio marittimo ed i correlati ed imprescindibili profili di sicurezza da assicurare, alla cui valutazione sono preposte distinte Autorità. Il Collegio rileva, per completezza di analisi, che da quella documentazione nulla emerge (come sopra esposto) in merito all'effettiva preesistenza del muro ed alle relative caratteristiche; né risulta essere stata presentata alcuna istanza di sanatoria in relazione ai profili che in questa sede vengono in considerazione.»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.182 del 05/05/2014 - Relatore: Enzo Di Sciascio - Presidente: Umberto Zuballi

**Sintesi: In ipotesi di strada privata soggetta a pubblico transito in virtù di dicatio ad patriam non può essere accettato e, se assentito, dev'essere soggetto ad autotutela qualsiasi provvedimento che impedisca tale uso pubblico.**

Estratto: «Invero non può convenirsi con il ricorrente, come già sopra anticipato, sul carattere del tratto di banchina qui in discussione di via Pralongo, che, per le ragioni già esposte e note ai ricorrenti, è strada privata soggetta a pubblico transito in virtù di dicatio ad patriam. Non può quindi essere accettato e, se assentito, dev'essere soggetto ad autotutela qualsiasi provvedimento che impedisca tale uso, sottoponendo tale manufatto ad utilità esclusivamente privata. In particolare, dato che esso invade il sedime stradale, costringendo, come nota l'atto impugnato, le autovetture circolanti ad accostarsi al fosso sull'altro lato della strada, esso va demolito perché costituisce pericolo per la circolazione pubblica, cui tale strada è soggetta.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1924 del 23/09/2013 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: L'aspetto qualificante la proprietà pubblica, rispetto al modello dominicale privatistico, è rappresentato dal regime di tutela, compendiato nell'art. 823 comma secondo c.c.**

Estratto: «3.- Ciò posto, deve ricordarsi che l'aspetto qualificante la proprietà pubblica, rispetto al modello dominicale privatistico, è rappresentato dal regime di tutela, compendiato nell'art. 823 comma secondo c.c. In base a quest'ultima norma, che la giurisprudenza ha esteso anche ai beni patrimoniali (Cass. 23 novembre 1985 n.5808), l'amministrazione, nella tutela della proprietà e del possesso del demanio pubblico, ha la

possibilità di percorrere la via amministrativa, appropriandosi coattivamente del bene o, alternativamente, avvalersi dei mezzi ordinari e agire dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria come qualsiasi altro soggetto privato.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.393 del 21/02/2013 - Relatore: Giuseppe Esposito - Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: Il provvedimento di sgombero, previsto dall'art. 54 del codice della navigazione, ha natura vincolata, non abbisogna di motivazione sul pubblico interesse, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (atteso che l'apporto partecipativo del destinatario è del tutto ininfluyente) ed è incensurabile per i profili di eccesso di potere che presuppongono l'esercizio di un potere discrezionale.**

Estratto: «L'esame demandato al Tribunale concerne la legittimità dei provvedimenti con cui l'Autorità Portuale di Brindisi ha disposto ed eseguito lo sgombero dell'area demaniale marittima che, consegnata alla Società ricorrente in data 5/10/2001, non ha mai formato oggetto di un provvedimento concessorio che legittimi il possesso da parte della Società ricorrente. Pertanto, ricorrendo un'ipotesi di occupazione priva di titolo, si configura quale atto dovuto il provvedimento di sgombero, previsto dall'art. 54 del codice della navigazione (“Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato”). L'atto ha natura vincolata, non abbisogna di motivazione sul pubblico interesse, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (atteso che l'apporto partecipativo del destinatario è del tutto ininfluyente) ed è incensurabile per i profili di eccesso di potere dedotti dalla ricorrente, che presuppongono l'esercizio di un potere discrezionale (sul punto, cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 14 luglio 2011 n. 4299: “Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. è un atto dovuto l'ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorquando il provvedimento impugnato non è il risultato di valutazioni discrezionali”). Né può essere condivisa la censura dedotta con i motivi aggiunti, circa l'assenza di delega del Presidente a disporre coattivamente lo sgombero, trattandosi di una mera attività esecutiva, esercitabile direttamente dal Segretario Generale dell'Autorità (il riferimento, nel preavviso di rilascio, alla delega del 29.10.2011 deve quindi ritenersi non essenziale al fine della formazione dell'atto, poiché il Presidente non ha conferito l'esercizio di un proprio potere, ma sollecitato in via informale “ad adottare tutte le azioni necessarie ... seguendo le indicazioni legali forniteci che rendono l'azione di sgombero incontestabile”).»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.185 del 13/01/2012 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Pietro Morea

**Sintesi: Ai sensi dell'art. 823 c.c. e dell'art. 378 all. F legge 2248/1865 sussiste la titolarità in capo all'Amministrazione di poteri autoritativi a tutela del possesso dei beni appartenenti**

**al demanio o al patrimonio indisponibile, in alternativa ai mezzi ordinari di tutela a difesa del possesso esperibili di cui agli art. 1168, 1169 e 1170 c.c..**

Estratto: «- che conseguentemente, l'attività amministrativa di cui si chiede l'annullamento va qualificata quale espressione del potere di "autotutela esecutiva" ovvero di polizia demaniale (ex multis T.A.R. Calabria Catanzaro sez II, 10 giugno 2008, n.646) ai sensi degli artt 823 c. 2 c.c e 378 l. 20 marzo 1865 n.2248 all. F, in ordine alla quale sussiste la titolarità in capo all'Amministrazione di poteri autoritativi a tutela del possesso dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, in alternativa ai mezzi ordinari di tutela a difesa del possesso esperibili di cui agli art. 1168, 1169 e 1170 c.c. (ex multis Cass Sez Unite 18 ottobre 1986 n.6129, T.A.R. Friuli Venezia Giulia sez I 8 aprile 2011, n.184) ;- che le controversie quali quella per cui è causa relative alla contestazione delle modalità di esercizio del potere autoritativo di autotutela possessoria iure publico rientrano pacificamente nella giurisdizione esclusiva del G.A.(T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184, Consiglio Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4064) in materia di "atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici" ai sensi oggi dell'art 133 c.1 b) c.p.a.;»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.519 del 01/03/2011 - Relatore: Alba Paola Puliatti - Presidente: Calogero Ferlisi

**Sintesi: A fronte della abusività del manufatto e dell'occupazione di area demaniale nessun concreto interesse pubblico può ritenersi prevalente.**

Estratto: «- Va, infine, rigettato l'ultimo motivo, col quale il ricorrente si duole della mancata valutazione dell'interesse pubblico, oltre che di quello privato, in quanto la struttura, che non arreca pregiudizio all'ambiente, funziona da richiamo turistico.A fronte della abusività del manufatto e dell'occupazione di area demaniale nessun concreto interesse pubblico può ritenersi prevalente.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4064 del 25/06/2010 - Relatore: Francesca Quadri - Presidente: Stefano Baccarini

**Sintesi: L'autotutela possessoria in via amministrativa, esercitata ai sensi dell'art. 823 c.c., è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagevole il normale esercizio del diritto.**

Estratto: «Venendo al merito del ricorso, occorre esaminare se l'atto adottato dal Comune in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi inerenti all'esercizio della servitù sia affetto dai vizi denunciati dall'appellante.Avuto riguardo al titolo costitutivo della servitù (art. 5 della convenzione del 1980), questa corrispondeva ad un pati consistente nel tollerare e sopportare in via permanente l'accesso, la sosta ed il parcheggio nei posti macchina di superficie, alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale.In via di principio, si osserva che l'autotutela possessoria in via amministrativa ,esercitata ai sensi dell'art. 823 c.c., è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare

la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagiata il normale esercizio del diritto (Cons. St. Sez. IV, 7.9.2006, n. 5209).I poteri di autotutela possono, pertanto , essere esercitati dalla p.a. non solo a difesa della proprietà demaniale , ma anche di una servitù pubblica, come potere di ingerenza straordinaria (Cass.civ. Sez. Un. ord. 24.8.2007 n. 17954).Nella specie, tuttavia, coglie nel segno il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta che il potere di autotutela sia stato scorrettamente esercitato , con chiaro sviamento, per uno scopo non consentito dalla natura della servitù. Questa, invero, non permetteva al Comune di entrare in possesso dell'area privata svolgendo direttamente l'attività di gestione del parcheggio pubblico, ma comportava – come visto- la tolleranza da parte del proprietario dell'accesso , sosta o parcheggio da parte di chiunque. Pertanto, un provvedimento di spossessamento - o, addirittura , di espropriazione - del fondo servente si pone in netto contrasto con le finalità dei poteri di autotutela attribuiti all'amministrazione dall'art. 823 c.c. in quanto titolare di servitù pubblica e non può che giudicarsi illegittimo per eccesso di potere.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.8539 del 07/06/2010 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: L'autotutela possessoria in via amministrativa “iure publico” finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagiata il normale godimento del passaggio pubblico.**

Estratto: «4.a.1.- In linea di diritto va osservato che l'autotutela possessoria in via amministrativa “iure publico” finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagiata il normale godimento del passaggio pubblico.In particolare, i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall'art.378 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico.In siffatte ipotesi, tuttavia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.7429 del 20/05/2010 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: All'autorità amministrativa è attribuito il potere di agire in autotutela per recuperare il possesso di beni pubblici, sia che si tratti di demaniali, sia che si tratti di beni**

**patrimoniali indisponibili, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli ordinari rimedi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal codice civile.**

Estratto: «CONSIDERATO, in via preliminare, che:- secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 1998, n. 1558; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20998; 5 gennaio 2007, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 10 maggio 2006, n. 3432) all'autorità amministrativa è attribuito il potere di agire in autotutela per recuperare il possesso di beni pubblici, sia che si tratti di demaniali, sia che si tratti di beni patrimoniali indisponibili, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli ordinari rimedi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal codice civile;- nel caso in esame non è in contestazione la circostanza che l'immobile oggetto del provvedimento impugnato costituisca un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Caserta, come affermato nella motivazione del provvedimento impugnato, né che l'Amministrazione abbia agito in autotutela per recuperare il possesso di tale immobile;»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.342 del 19/02/2010 - Relatore: Maria Stella Boscarino - Presidente: Calogero Ferlisi

**Sintesi: È legittimo l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi che abbia come destinatario il proprietario dell'immobile abusivamente costruito su area demaniale, a prescindere da ogni possibile profilo di buona fede in ordine all'abusività del manufatto.**

Estratto: «2) Si appalesa infondato, anche il secondo motivo di gravame con cui il ricorrente censura il provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, sul rilievo che esso sarebbe soltanto nudo proprietario dell'opera sanzionata con il provvedimento avverso e, pertanto non avrebbe potuto essere considerato autore dell'illecito e non avrebbe potuto, nella qualità di nudo proprietario, eseguire l'obbligo di "facere" contenuto nell'ingiunzione. Invero, come emerge dall'atto di donazione rogato dal Notaio Paolo Di Giorgi in data 28/2/2003 (allegato al ricorso), pagina 3 riga 9, punto 2), la zia dell'odierno ricorrente, con un secondo atto negoziale ha donato al deducente l'intera piena proprietà dei seguenti immobili (facenti parte tutti di un edificio di cui essa donante si riservava la nuda proprietà): unità mobiliare urbana posta al piano primo, composta da quattro vani catastali, riportata nel NCEU del Comune di Catania in ditta, foglio n. 68, mappale 566 sub 2, sicché, contrariamente a quanto asserito nel motivo all'esame del Collegio, il ricorrente era nella piena disponibilità giuridica del bene e, quindi ben avrebbe potuto e dovuto ottemperare all'ordine di sgombero oggetto del ricorso. Né può assumere valenza giuridica il rilievo mosso dal deducente secondo il quale non avrebbe potuto essergli mosso alcun addebito quale autore di illecito. Infatti, l'oggetto dell'ingiunzione è l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e tale incombenza non può che ricadere sul soggetto proprietario del bene immobile al momento dell'emissione dell'ordine di sgombero, soggetto che alla data del 26/6/2004 (data di emissione dell'ingiunzione impugnata) era incontrovertibilmente (a seguito dell'atto di donazione del 28/2/2003) l'odierno ricorrente (sui principi relativi alla responsabilità oggettiva che grava sull'acquirente di un immobile abusivo, ai fini dell'ordine di demolizione, a prescindere da ogni possibile profilo di buona fede, cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 18 novembre 1998, n. 662).»